



**ORDINANZA MUNICIPALE
SULLA SALVAGUARDIA DELL'AREA DI USO PUBBLICO
(littering e vandalismo)
(RM 207 del 05.03.2026)**

Il Municipio di Tresa richiama

la Legge organica comunale gli art. 107 cpv.2, 145 e segg. e 192; art. 23,24 e 25 RALOC;
le norme federali e cantonali in materia di protezione dell'ambiente;
le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 25.07.2023.

o r d i n a:

Scopo e campo

applicazione

Art. 1 La presente Ordinanza persegue gli scopi di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Tresa da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

Definizioni

Art. 2 Il littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

Per vandalismo si intende l'atto di distruggere o deturpare beni pubblici.

Principio

Art. 3 È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Divieti

Art. 4 ¹ In particolare, è vietato lordare l'area pubblica con:

- a) sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, oli, o simili);
- b) imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli;
- c) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
- d) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.

² È vietato deturpare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, edifici, strade, piazze, fontane, panchine, recinzioni o cancellate, la segnaletica stradale, monumenti, cestini, pali, ecc.

³ I detentori di cani sono tenuti a raccogliere ed eliminare gli escrementi dei loro animali.



**Esercizi
pubblici**

Art. 5 I gerenti degli esercizi pubblici e i titolari dei negozi di cibo da asporto sono tenuti a provvedere affinché la loro attività, rispettivamente i rifiuti che essa produce, non causi imbrattamento dell'area pubblica.

Manifestazioni

Art. 6 ¹ Gli organizzatori sono direttamente responsabili del rispetto della presente Ordinanza organizzando la loro attività e gestione dei rifiuti che essa produce, affinché questi non causino imbrattamento dell'area pubblica.

Volantinaggio

Art. 7 La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

Sanzioni

Art. 8 ¹ Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF. 10'000.00, ritenuto un importo minimo di CHF. 500.00 per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.

² In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.

³ I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2.

Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.

⁴ La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.

**Rimedi di
diritto**

Art. 9 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

**Entrata in
vigore**

Art. 10 La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Il Sindaco:   PER IL MUNICIPIO

La Segretaria:  Myriam Mauri

Tresa, 05.03.2026

Pubblicata agli albi comunali dal 27.03.2026 al 11.05.2026